

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2772

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata il 23 novembre 1965

Modifica all'articolo 45 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa economica nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, contenente « Interventi per la ripresa economica nazionale », prevedeva all'articolo 45 la riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali di costruzione impiegati nei fabbricati non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1966.

In sede di conversione da varie parti politiche è stata proposta una più incisiva agevolazione in materia. In particolare la nostra parte politica propose la riduzione e metà dell'imposta normale. L'emendamento liberale non venne accolto mentre l'Assemblea della Camera approvò un emendamento inteso a concedere la totale esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali di costruzione per le costruzioni realizzate con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori che versino i contributi « Gescal ».

Cosicché il testo dell'articolo relativo alle agevolazioni in materia di imposte di consumo sui materiali di costruzione nella legge di conversione (13 maggio 1965, n. 431) risulta del seguente tenore:

« *Art. 45.* — La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad

uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla « Gescal », di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione ».

È evidente che l'emendamento proposto ed accolto dal Parlamento tendeva soprattutto a facilitare al massimo la costruzione di abitazioni da parte dei lavoratori dipendenti. Tuttavia è sfuggito ai proponenti ed al Parlamento che l'articolo così come formulato in pratica veniva ad escludere dall'agevolazione ingiustificatamente i lavoratori agricoli. Infatti richiedendo come requisito per ottenere il beneficio il versamento di contributi alla « Gescal » si dimenticava che sono esenti da tale contributo i lavoratori agricoli e che quindi questi ultimi non avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni. L'esenzione dal versamento dei contributi « Gescal » a favore dei lavoratori agricoli deriva dalle loro precarie condizioni economiche e non già dalla possibilità di escludere tale categoria dalle agevolazioni previste per dare a ogni lavoratore una casa in proprietà. Tanto è vero che la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni relative alla costruzione di

case per i lavoratori agricoli prevede maggiori agevolazioni di quelle previste per le costruzioni effettuate nell'ambito della « Gescal ».

Appunto perché i lavoratori agricoli necessitano di particolari provvidenze anche nel campo dell'abitazione sembra strano che vengano esclusi dalle agevolazioni previste per gli altri lavoratori.

Certamente l'esclusione è dovuta più ad un difetto di formulazione che alla reale volontà del legislatore.

Per questo con la presente proposta di legge proponiamo una nuova formulazione dell'articolo in modo che anche i lavoratori agricoli possano godere del beneficio della esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali di costruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori dipendenti singoli e riuniti in cooperativa sono esenti dalla imposta di consumo sui materiali di costruzione ».